



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola
Marianna Galioto
Guido Vannicelli

Presidente
Giudice estensore
Giudice

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **45992/2014** promossa da:

FALLIMENTO NEON ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE 36 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. INZITARI BRUNO,

ATTORE

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliato in VIA MANZONI, 17 20121 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. Renato ZANFAGNA,
VENETO BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 9 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio CIVALE,

CONVENUTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 7 febbraio 2017 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:



CONCLUSIONI PER IL FALLIMENTO NEON ITALIA s.p.a.

Voglia l'Ill.mo Giudice Adito,

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne, e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

1. In via preliminare:

rigettare con la miglior formula le eccezioni pregiudiziali di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione svolte dalle convenute.

2. Nel merito in via principale:

accertare e dichiarare la responsabilità solidale *ex artt.* 2043 e 2055 c.c. delle Banche convenute per avere concorso con gli amministratori e i sindaci della fallita NEON ITALIA nella causazione e nell'aggravamento del danno patrimoniale da quest'ultima patito, da quantificarsi nell'importo di **Euro 887.447,95, pari all'aggravamento del dissesto di NEON ITALIA commisurato alla differenza tra i netti patrimoniali rettificati alla data del 31.12.2007 e del 31.7.2008, dedotte le quote attribuibili agli istituti di credito che hanno concluso accordi transattivi con la Procedura**, e, conseguentemente, condannarle, in via tra di loro solidale, al risarcimento del danno arrecato a NEON ITALIA ed ai suoi creditori secondo l'apporto causale di ciascuna, che si determina, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1298, co. 2, c.c., **in misura proporzionale all'ammontare del credito abusivamente erogato da ciascuna Banca nel periodo ottobre 2007/ottobre 2008**, come meglio indicato al par. 5.3 dell'atto di citazione, e cioè in particolare:

- quanto a Banca Monte dei Paschi di Siena nella misura del 19,8% del danno complessivamente fatto valere, vale a dire Euro 561.388,80;
- quanto a Veneto Banca nella misura del 11,5% del danno complessivamente fatto valere, vale a dire Euro 326.059,15, o in quello maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche con valutazione equitativa *ex art.* 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 c.c. e oltre al maggior danno *ex art.* 1224, secondo comma, c.c.

3. Nel merito in via subordinata:

- accertare e dichiarare la responsabilità solidale *ex artt.* 2043 e 2055 c.c. delle Banche convenute per avere concorso con gli amministratori e i sindaci della fallita NEON ITALIA nella causazione e nell'aggravamento del danno patrimoniale da quest'ultima patito, e, conseguentemente, condannarle, in via tra di loro solidale, al risarcimento del danno arrecato a NEON ITALIA ed ai suoi creditori, che si determina, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1298, co. 2, c.c., **in misura pari agli importi addebitati dalle convenute a titolo di oneri finanziari tra ottobre 2007 e la data del fallimento**, e cioè in particolare:



- quanto a Banca Monte dei Paschi di Siena nella misura di Euro 47.572,10;
- quanto a Veneto Banca nella misura di Euro 29.456,02,
così per un **totale di Euro 77.028,12**, o nell'importo maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi, anche anatocistici dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 c.c. e oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.
Con vittoria di onorari di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali forfettarie.

CONCLUSIONI PER S.P.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.

In via pregiudiziale e/o preliminare:

- Accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo al Curatore del Fallimento Neon Italia S.p.A. ad agire giudizialmente nei confronti della S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena ed a promuovere l'azione esercitata con la introduzione del presente giudizio per il risarcimento dei danni asseritamente derivati al patrimonio sociale ed ai creditori della società
- Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto, della azione e della domanda esercitata dal Fallimento Neon Italia S.p.A. nei confronti della S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena con la introduzione del presente giudizio;
- Accertarsi e dichiararsi in ogni caso, ed anche per intervenuta prescrizione del relativo diritto, azione e domanda, l'inesistenza del vincolo di solidarietà nell'obbligazione risarcitoria fatta valere nel presente giudizio fra S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, gli altri Istituti di Credito convenuti, gli amministratori di fatto e di diritto ed i sindaci della fallita Neon Italia S.p.A.

Nel merito, per il denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle domande svolte in via preliminare e/o pregiudiziale:

Rigettarsi integralmente le domande tutte proposte dal Fallimento attore nei confronti della S.p.A. Banca Monte dei Paschi di Siena, in quanto nel tutto infondate in fatto ed in diritto.

In via istruttoria:

Con ogni ulteriore e maggiore riserva in via istruttoria. A tal fine si insta fin d'ora per la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma C.p.c.

In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa e con condanna altresì della parte attrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 C.p.c.

CONCLUSIONI PER VENETO BANCA SPA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:



IN VIA PRELIMINARE

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Fallimento, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le domande proposte *ex adverso*;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione della stessa, per i motivi esposti in narrativa;

IN VIA PRINCIPALE

- respingere tutte le domande *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa,

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di condanna di Veneto Banca al risarcimento dei danni patiti dal Fallimento, escludere o ridurre la condanna alla minor somma possibile in ragione del determinante concorso di colpa degli organi sociali, per le ragioni esposte in narrativa, nonché dedurre e compensare ogni importo o utile incassato dal Fallimento in ragione dell'azione separatamente esercitata nei confronti degli ex organi sociali di Neon.

Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

L'attore, Fallimento Neon S.r.l., ha convenuto in giudizio:

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
- Banca Valsabbina S.c.p.A.
- Unicredit S.p.A.
- Banca Monte dei Paschi di Siena
- Veneto Banca S.p.A.

al fine di **accertare e dichiarare la responsabilità solidale** degli Istituti di Credito, ai sensi degli **artt. 2043 e 2055 c.c.**, per avere concorso – con gli amministratori ed i sindaci della fallita – nella causazione e nell'aggravamento del danno patrimoniale patito dalla società, attraverso la concessione abusiva di credito e,



conseguentemente, per sentirli **condannare** al **risarcimento del danno** pari ad euro 2.835.297,00.

Nelle more del giudizio, in ragione degli accordi transattivi raggiunti, il giudice istruttore ha dichiarato estinto il giudizio relativamente ai rapporti processuali instauratisi tra il Fallimento attore e la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la Banca Valsabbina S.c.p.A. e la Unicredit S.p.A. Pertanto, in sede di precisazione delle conclusioni, la Curatela ha modificato il *quantum* della pretesa risarcitoria, riducendolo ad euro 887.447,95.

Le Banche convenute rimaste in giudizio hanno contrastato in fatto e diritto la pretesa attorea ed hanno eccepito, in via preliminare e/o pregiudiziale, il **difetto di legittimazione attiva** in capo al Curatore fallimentare a proporre l'azione per il risarcimento dei danni causati alla Neon dalla asserita "abusiva concessione di credito" e l'intervenuta **prescrizione** dell'azione.

Il giudice istruttore, ritenuta l'opportunità di decidere sulle questioni preliminari e pregiudiziali anzidette, ha fissato l'udienza dell'8 novembre 2016, successivamente rinviata – per istanza congiunta delle parti – all'udienza del 7 febbraio 2017, per la precisazione delle conclusioni in ordine a tali eccezioni.

Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe.

A. Sul carattere collegiale ovvero monocratico della controversia.

In primo luogo, occorre vagliare la questione rilevata d'ufficio dal giudice istruttore e sottoposta al contraddittorio delle parti, in merito alla competenza del Tribunale a decidere la presente controversia in composizione monocratica ovvero collegiale.

Il Fallimento attore ha affermato la collegialità, in ragione del fatto che la domanda azionata ed avente ad oggetto il concorso delle Banche nella *mala gestio* degli amministratori e dei sindaci della fallita, rientrerebbe nell'ipotesi di cui all'art. 50 bis, n. 5, c.p.c., ossia "*nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo della società.*"



Le Banche convenute, di converso, hanno affermato la competenza del Tribunale a giudicare in composizione monocratica, in quanto la controversia non è riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 50 *bis*, n. 5, c.p.c., poiché attiene ad una asserita responsabilità extracontrattuale delle Banche per "abusiva concessione di credito".

Alla luce delle conclusioni rassegnate nonché della *causa petendi*, si ritiene che la domanda proposta dal Fallimento attore concerne una controversia attribuita alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, così come previsto dall'art. 3 co. 2 let. a) del d.lgs. n. 168 del 27 giugno 2003. La fattispecie sottoposta all'attenzione del giudice - pur riguardando soggetti estranei alla compagine sociale - inerisce pur sempre a "rapporti societari", in quanto la soluzione circa la responsabilità o meno degli Istituti di Credito nei termini sopradetti, implica necessariamente il vaglio della condotta degli amministratori di Neon e della loro responsabilità nei confronti della società per gli atti di *mala gestio* da questi posti in essere¹.

B. Eccezione di carenza di legittimazione attiva del Curatore: rigetto.

Gli Istituti convenuti, come in precedenza anticipato, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della curatela, in quanto hanno ritenuto che la domanda dell'attore dovesse interpretarsi quale azione di responsabilità extracontrattuale da abusiva concessione del credito, non rientrante nelle azioni c.d. "di massa" di competenza del Curatore fallimentare, in ragione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nelle note sentenze a Sezioni Unite nn. 7029 e 7030 del 2006.

Si tratterebbe di un'azione spettante unicamente ai singoli creditori danneggiati, poiché strumento di reintegrazione del patrimonio del creditore individuale. Secondo le parti convenute, l'azione intentata dal fallimento non avrebbe i presupposti per poter essere diversamente inquadrata nell'ambito dell'azione di responsabilità a titolo di concorso della banca nella *mala gestio* degli amministratori, dal momento

¹ Sulla riconducibilità del rapporto che lega società ad amministratore ad un rapporto societario nel senso ora detto, è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla recente pronuncia a Sezioni unite della Cassazione, n. 1545 del 2017.



che l'attore non avrebbe dedotto e provato l'esistenza del "concorso", la sussistenza e la quantificazione del danno asseritamente subito, né men che meno l'esistenza di un nesso di causalità tra condotta e danno.

Il Fallimento attore ha contestato tale eccezione e ha ribadito la sua prospettazione in termini di concorso degli Istituti di credito nell'aggravamento del dissesto della società: sottolinea di avere dedotto che le Banche convenute hanno fornito agli amministratori di Neon lo strumento per poter proseguire l'attività sociale, anche in assenza delle condizioni economiche e giuridiche, e hanno concorso in modo efficiente al depauperamento del suo patrimonio nonché all'ampliamento del passivo.

Consapevoli del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, la soluzione in ordine all'affermazione ovvero alla negazione della *legitimatatio ad causam* del Curatore fallimentare discende dal corretto inquadramento dell'azione che l'attore ha esercitato in questo processo.

Rileva il Tribunale che in tale giudizio il Fallimento, sin dall'atto introduttivo, ha dedotto la responsabilità a titolo di concorso degli Istituti di credito nella *mala gestio* degli amministratori, per avere le Banche fornito lo strumento mediante il quale l'organo gestorio di Neon ha proseguito con modalità non conservative l'attività della società dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) e ne ha aggravato il dissesto. Nell'atto di citazione testualmente si legge che *"a fronte di tale situazione di dissesto, divenuta irreversibile nel corso dell'ersercizio 2007 con la perdita del capitale sociale, pare evidente che, essendosi verificata una causa di scioglimento, la società non avrebbe potuto continuare la propria attività, aggravando il dissesto. Ne consegue, ulteriormente, che di tale aggravamento devono essere ritenuti responsabili tutti i soggetti che hanno concorso nel consentire la prosecuzione dell'attività di impresa in stato di insolvenza: in primo luogo gli amministratori ed i sindaci (...), in secondo luogo gli Istituti bancari oggi convenuti, che hanno finanziato la società pur consapevoli della situazione di insolvenza in cui si trovava, ponendo in essere una abusiva concessione di credito."*



Alla luce di detta prospettazione attorea, si deve accordare al Curatore fallimentare la legittimazione attiva alla presente azione.

Il Fallimento attore, a differenza di quanto eccepito dalle parti convenute, non ha azionato in tale sede un'azione da abusiva concessione del credito che, come giurisprudenza condivisibile afferma (v. Cass. Sez. U. n. 7029-06, n. 7030-06 e n. 7031-06), non rientra nelle azioni c.d. di massa, ma costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, la cui posizione è variamente articolata a seconda che si tratti di creditore antecedente ovvero successivo all'attività di erogazione abusiva.

Il curatore ha invece esercitato un'azione risarcitoria chiedendo alla Banche, in tesi concorrenti con gli amministratori ed i sindaci di Neon, il ristoro del danno che la società ha patito a seguito della prosecuzione dell'attività sociale (possibile soltanto grazie alle sovvenzioni) anche successivamente all'integrale perdita del suo capitale. Siamo allora dinanzi ad una ipotesi in cui il curatore fallimentare, come affermato dai giudici di legittimità in un caso non dissimile², è legittimato ad agire ai sensi dell'art. 146 l.f. in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, ove la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte degli amministratori della società stessa.

In senso conforme è rinvenibile inoltre una recente pronuncia della Suprema corte³, in cui si è affermata la legittimazione attiva del fallimento laddove il medesimo *“deduca a fondamento della sua pretesa la responsabilità del finanziatore verso il soggetto finanziato per il pregiudizio diretto ed immediato causato al patrimonio di questa dall'attività di erogazione del credito, quale presupposto dell'azione che al curatore spetta come successore nei rapporti del fallito.”*

C. Eccezione di prescrizione: rigetto.

² Cass. n. 13413 del 2010.

³ Cass. n. 9983 del 2017.



Entrambi gli Istituti convenuti hanno sollevato l'eccezione di prescrizione dell'azione, in ragione dell'interpretazione della domanda attorea alla stregua di un'azione di responsabilità extracontrattuale da concessione abusiva del credito, dunque, assoggettata al termine prescrizionale quinquennale. Dal momento che l'asserita abusiva concessione di credito avrebbe provocato il dissesto di Neon sin dal mese di ottobre 2007 e la notificazione della citazione sarebbe avvenuta in data 17 luglio 2014, secondo la tesi delle parti convenute l'azione proposta dal Fallimento sarebbe ampiamente prescritta.

Reputa il Collegio non accoglibile l'eccezione di prescrizione, in quanto la domanda della curatela - come si è avuto modo di comprendere in sede di vaglio della legittimazione attiva - deve essere inquadrata nell'ambito dell'azione di responsabilità delle banche a titolo di concorso in atti di *mala gestio*.

Deve, dunque, trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1310 c.c. in materia di obbligazioni solidali, in virtù della quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri condebitori.

Il fallimento attore ha, infatti, agito in un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci di Neon, per fare valere la responsabilità *ex artt.* 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad affidamenti e prestiti bancari. In ragione del fatto che l'atto di citazione è stato notificato in data 17 aprile 2012, il Collegio ritiene che detta notificazione abbia avuto l'effetto di interrompere il termine prescrizionale quinquennale anche nei confronti delle Banche in questa sede convenute, ai sensi dell'art. 1310 c.c.

Alla luce dei rilievi che precedono, le eccezioni preliminari e pregiudiziali di carenza di legittimazione attiva del curatore fallimentare e di prescrizione dell'azione devono essere rigettate.

La causa deve dunque essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.



P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Fallimento attore;
2. respinge l'eccezione di prescrizione;
3. provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Milano, 11 maggio 2017.

Il Giudice estensore
Marianna Galioto

Il Presidente
Elena Riva Crugnola

IL CASO.it

